

ACCORDO

Addì 24 novembre 2006 in Trento,

tra

- la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento
e, in ordine alfabetico

- la Fe.N.E.A.L. – UIL, la F.I.L.C.A. – CISL e la F.I.L.L.E.A. – CGIL del Trentino

in relazione a quanto previsto dal CCNL 20 maggio 2004 e dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006


si conviene

quanto segue per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale di lavoro 9 dicembre 2002 come integrato e modificato con Accordi provinciali 2 luglio 2003 e prorogato con Accordo provinciale 10 novembre 2005:

1) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - OPERAI

Visti gli articoli 12 e 38 3° comma del CCNL 20 maggio 2004 nonché l'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, ed alla luce di quanto disposto in merito dal CCPL 9 dicembre 2002, è stabilita l'erogazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009 dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) nei seguenti importi orari:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Operai di produzione: | |
| Operaio di IV livello | € 0,34 |
| Operaio specializzato | € 0,32 |
| Operaio qualificato | € 0,28 |
| Operaio comune | € 0,24 |
| b) Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri e inservienti
(art. 6 CCNL) | € 0,22 |
| c) Custodi, guardiani, portinai
con alloggio
(art. 6 CCNL) | € 0,19 |



L'erogazione dell'E.E.T. è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal CCNL 20 maggio 2004 e dall'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, al favorevole andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività, qualità e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l'altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della Provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell'edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento.

La verifica sull'andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2007, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente Accordo in un apposito incontro da effettuarsi nel mese di gennaio 2007 mentre, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2008 e per l'anno 2009, lo stesso tipo di verifica sarà effettuato dalle parti in un apposito incontro da effettuarsi rispettivamente nel mese di gennaio 2008 per l'anno 2008 e nel mese di gennaio 2009 per l'anno 2009.

Le parti confermano che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del Decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.


Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali le parti rinviando a quanto disposto dal CCNL 20 maggio 2004.

2) INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essere al 31 dicembre 2006 vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore.

Dal 1° gennaio 2007 gli importi di detta indennità risultano pertanto essere i seguenti:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Operai di produzione: | |
| Operaio di IV livello | € 1,27 |
| Operaio specializzato | € 1,19 |
| Operaio qualificato | € 1,07 |
| Operaio comune | € 0,92 |
| b) Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri e inservienti
(art. 6 CCNL) | € 0,84 |
| c) Custodi, guardiani, portinai
con alloggio
(art. 6 CCNL) | € 0,76 |



3) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE – QUADRI E IMPIEGATI

Visti gli articoli 46 e 38 3° comma del CCNL 20 maggio 2004 nonché l'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, ed alla luce di quanto disposto in merito dal CCPL 9 dicembre 2002, è stabilita l'erogazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009 dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) nei seguenti importi mensili:

Quadri - 1a Categoria super	€ 83,80
1a Categoria	€ 75,42
2a Categoria	€ 62,85
Imp. IV livello	€ 58,66
3a Categoria	€ 54,47
4a Categoria	€ 49,02
4a Categoria primo impiego	€ 41,90


All'E.E.T. di cui al presente punto 3) si applica quanto stabilito negli ultimi quattro commi del precedente punto 1).

4) PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essere al 31 dicembre 2006 vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

Dal 1° gennaio 2007 gli importi di detto premio risultano pertanto essere i seguenti:

Quadri - 1a Categoria super	€ 291,99
1a Categoria	€ 267,59
2a Categoria	€ 225,44
Imp. IV livello	€ 205,89
3a Categoria	€ 190,20
4a Categoria	€ 172,25
4a Categoria primo impiego	€ 148,57



5) PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

Il Premio di professionalità e presenza operai di cui all'art. 11 del CCPL 9 dicembre 2002 viene confermato nei seguenti importi giornalieri per giornata intera di effettiva presenza in cantiere:

- Capo squadra di 1a	€ 8,37
- Capo squadra di 2a e Operaio di IV livello	€ 7,10
- Operaio specializzato	€ 6,20
- Operaio qualificato	€ 4,84
- Operaio comune e apprendista	€ 2,97

Ferma restando la regolamentazione del premio di cui al richiamato art. 11 le parti convengono che il premio stesso venga erogato per la metà del suo importo giornaliero in caso di fruizione da parte dell'operaio di permessi di cui all'art. 5 lett. B) del CCNL 20 maggio 2004 o di ferie di cui all'art. 15 del CCNI 20 maggio 2004 in quantità non superiore, nella giornata, ad un'ora.

6) MENSA


All'art. 8 del CCPL 9 dicembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- il costo complessivo del pasto di cui alla lettera b) ed all'ultimo comma della lettera A), l'eccedenza del quale è a carico del lavoratore, viene elevato:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2007 ad € 11,00;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2008 ad € 11,50;
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera d) viene elevato ad € 6,00.

7) TRASPORTI

All'art. 9 del CCPL 9 dicembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- il contributo giornaliero al lavoratore di cui al 2° comma viene aumentato a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai seguenti importi:
 - contributo di cui alla lett. a) € 1,36;
 - contributo di cui alla lett. b) € 2,74;
 - contributo di cui alla lett. c) € 4,78;
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'indennità giornaliera al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori, di cui al 4° comma, viene elevata ad € 5,00.



4

8) TRASFERITA

All'art. 10 del CCPL 9 dicembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- al 2° comma e al 3° comma punti 2 e 3 l'espressione "18 Km" è sostituita dall'espressione "17 Km";
- al 4° comma:
 - l'indennità del 13% è aumentata al 14,5 % e la distanza di 18 Km dall'abitazione dell'operaio, oltre la quale spetta tale indennità, è diminuita a 17 Km;
 - l'indennità del 20% è aumentata al 22%;
- al 6° comma: l'indennità di pernottamento è aumentata dal 10% al 12%.

Le parti convengono che l'indennità di trasferta e l'indennità di pernottamento nelle nuove misure e alle nuove condizioni di cui al precedente comma spettino all'operaio a partire dal momento dell'assegnazione al primo cantiere diverso da quello cui è addetto alla data del 1° gennaio 2007.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, nel caso in cui l'operaio non venga assegnato per l'intero anno 2007 ad un cantiere diverso rispetto a quello cui è addetto al 1° gennaio 2007, e si trovi nelle condizioni di diritto, l'indennità di trasferta e l'indennità di pernottamento saranno corrisposte all'operaio stesso nelle nuove misure e alle nuove condizioni di cui al 1° comma a decorrere dal 1° gennaio 2008.


9) SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti ribadiscono il comune impegno alla ulteriore crescita dei livelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro e della professionalità dei lavoratori edili anche in una logica di sempre maggior qualificazione, efficienza e competitività delle imprese del settore.

In relazione a ciò a decorrere dal 1° gennaio 2007 il contributo per il finanziamento di Centrofor di cui all'art. 27 del CCPL 9 dicembre 2002 viene elevato dallo 0,50% allo 0,70%.

Le parti convengono che ai corsi professionali promossi da Centrofor di cui alla lettera d) dell'art. 2 del CCPL 9 dicembre 2002 vengano ammessi solo operai in possesso di una qualifica immediatamente inferiore a quella acquisibile con la positiva frequenza ai corsi professionali stessi. Ai corsi per caposquadra sono ammessi solo operai specializzati. L'assegnazione al lavoratore della qualifica corrispondente al corso frequentato è subordinata alla completa e positiva frequenza ed al superamento di un apposito esame.

La qualifica di operaio specializzato gruista e di operaio specializzato conduttore di macchine movimento terra, acquisita attraverso le modalità di cui al precedente comma, sarà tenuta presente dall'impresa e verrà attribuita dall'impresa stessa al lavoratore solo in presenza di svolgimento da parte di quest'ultimo delle mansioni corrispondenti.



10) VISITE MEDICHE

Le parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vengano effettuate dal Medico competente durante l'orario di lavoro sia ordinario che straordinario.

Le predette visite potranno in ogni caso essere effettuate nei giorni di sospensione del lavoro per i quali venga richiesto dall'impresa l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

11) ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE - APE

In una logica di riequilibrio gestionale del Fondo per l'Anzianità Professionale Edile il contributo di cui all'art. 25 del CCPL 9 dicembre 2002 viene diminuito a decorrere dal 1° gennaio 2007 dal 4,30% al 3,95%.

12) CASSA EDILE


Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 22 del CCPL 9 dicembre 2002 viene elevato a decorrere dal 1° gennaio 2007 dal 2,80% al 2,95% di cui 5/6, pari al 2,46%, a carico del datore di lavoro, e 1/6, pari allo 0,49%, a carico del lavoratore.

13) QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la quota territoriale di adesione contrattuale di cui al 2° comma dell'art. 26 del CCPL 9 dicembre 2002 viene elevata dallo 0,35% allo 0,40%.

14) QUOTE SINDACALI

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le quote di cui all'art. 29 del CCPL 9 dicembre 2002 vengono elevate dal 3,69% al 3,86%.




15) CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

Le parti convengono che la concertazione di cui all'art. 113 del CCNL 20 maggio 2004 avvenga qualora l'importo delle opere pubbliche nello stesso considerate superi i cinquanta milioni di euro anziché i cento milioni di euro. In proposito affermano il loro comune impegno affinché le rispettive Associazioni nazionali stipulanti il CCNL 20 maggio 2004 rendano possibile tale concertazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sezione Autonoma dell'Edilizia
dell'Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento
Il Presidente
geom. Dante Pasqualini



F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

Il Segretario

sig. Paolo Ferrari

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

Il Segretario

sig. Stefano Pisetta

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

Il Segretario

sig. Massimo Bertolini

